

PRIMA CASA DI ABITAZIONE

REGOLAMENTO

FINALITA'

Contributo erogato dalla CAPE per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte dei lavoratori del settore edile in possesso dei requisiti in seguito indicati.

Nel limite delle risorse destinate a questa assistenza verrà assegnato ad ogni lavoratore richiedente ed in possesso dei requisiti, in base alla graduatoria che verrà predisposta, un contributo, al lordo delle ritenute di legge, ogni anno per dieci anni.

L'importo del contributo da erogare ad ogni lavoratore è determinato in proporzione al mutuo contratto dal lavoratore medesimo, secondo il seguente prospetto:

- **euro 600**, qualora il lavoratore abbia contratto un mutuo ipotecario di importo uguale o superiore ad euro 60.000;
- **euro 380**, qualora il lavoratore abbia contratto un mutuo ipotecario di importo uguale o superiore ad euro 45.000 ma inferiore ad euro 60.000;
- **euro 240**, qualora il lavoratore abbia contratto un mutuo ipotecario di importo uguale o superiore ad euro 30.000 ma inferiore ad euro 45.000.

L'importo del contributo da riconoscere ad ogni lavoratore come sopra indicato non è soggetto a rivalutazioni e/o ad ogni altra forma di incremento ma è in cifra fissa per tutti i dieci anni ed è al lordo delle ritenute di legge.

A far corso dall'anno 2004, la CAPE ogni anno stanzierà la somma di euro 20.000 per erogare l'assistenza ai lavoratori aventi diritto che hanno presentato la domanda nell'anno stesso. Inoltre, ogni anno, la CAPE stanzierà le risorse economiche necessarie per poter erogare l'assistenza ai lavoratori aventi diritto ai quali è stata riconosciuta l'assistenza negli anni precedenti. In ogni caso a regime, ossia dal decimo anno in poi, l'onere finanziario per l'assistenza in parola non potrà eccedere il tetto massimo di 200.000 euro annui.

Tale previsione è, comunque, subordinata alla conferma dell'assistenza successivamente al periodo di sperimentazione.

COMMISSIONE

E' istituita una apposita commissione cui è demandato il compito di esaminare la regolarità delle domande pervenute e di predisporre la graduatoria, secondo i principi in seguito indicati.

DESTINATARI

Possono presentare la richiesta per usufruire del contributo erogato dalla CAPE i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) I lavoratori iscritti alla CAPE di qualsiasi cittadinanza, e che vantano un'iscrizione alla CAPE stessa per almeno due anni nel quinquennio precedente l'anno nel quale viene presentata la richiesta di contributo.
- 2) I lavoratori che hanno contratto un mutuo ipotecario come sopra riportato e che:
 - acquistano nell'anno di presentazione della richiesta la prima casa di abitazione; se nuova deve essere stata realizzata da impresa iscritta al sistema Casse Edili;
 - costruiscono nell'anno di presentazione della richiesta la prima casa di abitazione affidando i lavori ad un'impresa iscritta alla CAPE;
 - ristrutturano nell'anno di presentazione della richiesta la prima casa di abitazione affidando i lavori ad un'impresa iscritta alla CAPE. Per ristrutturazione si intendono gli interventi edilizi di cui all'art. 31, lett. c), d), e) Legge 5 agosto 1978, n. 457.In ogni caso, l'immobile acquistato, costruito o ristrutturato e per cui è richiesta l'erogazione del contributo deve essere di proprietà del lavoratore, ed eventualmente può essere in comproprietà con il coniuge convivente.
- 3) I lavoratori che non siano titolari di diritto di proprietà e/o altro diritto reale di godimento su altro immobile che ai fini fiscali è considerato "prima casa di abitazione".
- 4) Lavoratori che per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione hanno contratto un mutuo ipotecario non inferiore agli importi sopra indicati. Ai fini della verifica di questo requisito, si deve far riferimento all'importo del mutuo complessivamente contratto dal lavoratore ed eventualmente dal coniuge convivente per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per cui è stata presentata la domanda di erogazione del contributo alla CAPE.

- 5) I lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla CAPE da almeno un anno ed in regola con i versamenti alla CAPE. In caso di cessione di ramo e/o di azienda, avvenuto nel corso dell'anno di presentazione della richiesta di assistenza, il requisito di iscrizione dell'impresa alla CAPE si considera assolto anche quando l'impresa cedente sia iscritta alla CAPE da almeno dodici mesi, decorrenti dalla data della cessione, e purché l'impresa cessionaria sia iscritta alla CAPE dal mese in cui è avvenuta la cessione.
- 6) I lavoratori per i quali siano verificate tutte le ulteriori condizioni generali per ottenere ogni altra assistenza da parte della CAPE.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto dal lavoratore richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, come in seguito individuato.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e da tutti i soggetti indicati alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione del contributo e devono permanere in costanza di tutto il periodo per cui perdura l'erogazione del contributo da parte della CAPE. In particolare determina la perdita del diritto a beneficiare del contributo per il futuro l'alienazione dell'immobile per cui è stata richiesta l'erogazione del contributo medesimo. In caso di alienazione dell'immobile in corso d'anno l'assistenza verrà erogata in proporzione ai mesi di possesso dell'immobile nell'anno. A tal fine, con la presentazione della domanda di erogazione del contributo, il lavoratore si impegna a segnalare alla CAPE, di norma entro il 30 ottobre, l'eventuale perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo. In particolare il lavoratore dovrà esibire entro il 30 ottobre di ogni anno idonea documentazione da cui risulti il permanere del mutuo contratto (a titolo esemplificativo: quietanze di pagamento delle rate del mutuo, dichiarazione dell'istituto di credito da cui risulti che il mutuo è in essere) nonché in caso di costruzione e/o ristrutturazione copia delle fatture già emesse dall'impresa esecutrice dei lavori.

Inoltre, il lavoratore si impegna a fornire alla CAPE, in qualunque momento su richiesta della stessa CAPE, idonea documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il lavoratore richiedente deve presentare la domanda entro il **31 dicembre dell'anno di stipula dei contratti di compravendita e mutuo**, allegando la seguente documentazione:

- 1) Domanda per l'erogazione del contributo, redatta in apposito stampato;
- 2) Stato di famiglia con l'indicazione del grado di parentela rispetto al richiedente (stato di famiglia uso assegni familiari);
- 3) Nel caso di acquisto dell'immobile, copia dell'atto notarile di compravendita dell'immobile da cui risulti che l'acquirente gode dei benefici fiscali per "acquisto prima casa di abitazione";
- 4) Nel caso di costruzione e di ristrutturazione, copia del titolo abilitativo ad eseguire le opere (D.I.A., permesso a costruire etc.) e/o di altro provvedimento urbanistico dell'autorità competente in materia, da cui risulti anche la natura dell'intervento edilizio, nonché copia del contratto di affidamento dei lavori all'impresa esecutrice;
- 5) Copia del contratto di mutuo;
- 6) Dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 7) Eventuale provvedimento del giudice di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione, come sopra individuata, forma la graduatoria delle domande pervenute assegnando i punteggi secondo i seguenti criteri:

- 1) Anzianità di iscrizione alla CAPE del lavoratore richiedente il contributo:
 - da 3 a 10 anni compresi: punti 3
 - da 11 a 15 anni compresi: ulteriori 0,20 punti per ogni anno successivo al 10°;
 - oltre 15 anni: ulteriori 0,10 punti per ogni anno successivo al 15°.Le frazioni di anno inferiori a 6 mesi non si computano. Le frazioni di anno superiori a 6 mesi si computano come anno intero.
- 2) Composizione del nucleo familiare:
 - da 1 a 2 componenti: 0 punti;
 - 3 componenti: 1 punto;
 - 4 componenti: 2 punti;
 - 5 o più componenti: 3 punti;

Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dai soggetti che possono essere beneficiari delle altre assistenze da parte della CAPE, come previsto dalla lettera e) delle "Condizioni Generali per ottenere l'assistenza dalla CAPE", purché conviventi. Pertanto, si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal richiedente, dal coniuge, dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi, dai genitori e/o fratelli e/o sorelle purché tali soggetti siano conviventi con il richiedente e risultino dallo stato di famiglia del richiedente. Rientra tra i soggetti che costituiscono il nucleo familiare ai fini del presente regolamento anche il/la convivente con il richiedente pur qualora non risulti dallo stato di famiglia, a condizione che il mutuo sia stato contratto congiuntamente dal richiedente e dal/dalla convivente.

Per i lavoratori extracomunitari, al solo fine della formazione della graduatoria, si tiene conto, oltre che dei familiari eventualmente risultanti dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune e come sopra individuati, anche dei familiari, residenti all'estero, per i quali è stata presentata la richiesta di nulla osta per il ricongiungimento familiare. Peraltro, per tali lavoratori, qualora l'utile inserimento nella graduatoria dipenda dai punti assegnati computando i familiari per i quali è stato richiesto il nullaosta, l'erogazione del contributo rimane sospesa fino a quando il lavoratore presenterà lo stato di famiglia comprendente anche i familiari oggetto della domanda di ricongiungimento. In questo caso al lavoratore saranno erogati anche gli eventuali contributi sospesi.

- 3) Provvedimento di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione: punti 2.
Non dà titolo ad alcun punteggio il provvedimento di convalida dello sfratto per morosità.
- 4) Reddito familiare complessivo annuo:
 - Per reddito complessivo inferiore euro 25.000: punti 0,50;
 - Per reddito complessivo inferiore euro 20.000: ulteriori punti 1.

Ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo si fa riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare come sopra individuato.

In caso di parità di punteggio tra più richiedenti si farà riferimento all'anzianità di iscrizione alla CAPE del richiedente. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà assegnato ai lavoratori richiedenti risultanti ai primi posti dalla graduatoria formata dalla Commissione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati dalla CAPE ogni anno. Il contributo annuo da assegnare a ciascun lavoratore collocato in una posizione utile della graduatoria è proporzionale al mutuo contratto, secondo il prospetto sopra riportato e sarà erogato per dieci anni.

Tale somma non è soggetta a rivalutazioni e/o ad ogni altra forma di incremento ma è in cifra fissa per tutti i dieci anni.

Il contributo sarà erogato dalla CAPE nei primi mesi dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'erogazione del contributo per ogni anno è subordinata al permanere dei requisiti richiesti per presentare la domanda indicati nel paragrafo "Destinatari". L'accertamento dell'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati e necessari per presentare la domanda e/o il venir meno di uno di essi ed in particolare la permanenza del lavoratore nel settore edile, l'iscrizione dello stesso presso la CAPE, comporta la decadenza dal diritto a beneficiare del contributo e la facoltà della CAPE di ripetere quanto eventualmente già erogato al lavoratore. A tal fine si rinvia ai criteri sopra esposti nella parte relativa alle Finalità.

L'eventuale irregolarità contributiva dell'impresa presso la quale è dipendente il lavoratore beneficiario dell'assistenza comporta, come avviene per ogni assistenza prestata dalla Cassa Edile, la sospensione dell'erogazione del contributo che riprenderà, riconoscendo anche gli eventuali arretrati sospesi, solo dopo che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione con la CAPE.

Nel caso in cui il lavoratore interessato alla sospensione della prestazione abbia instaurato un rapporto di lavoro con altra impresa, iscritta alla CAPE da almeno due anni ed in regola con i versamenti alla CAPE stessa, i contributi eventualmente sospesi verranno comunque erogati dopo che l'impresa inadempiente abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria.

La falsa dichiarazione resa dal lavoratore circa uno qualunque dei requisiti e/o una qualunque delle situazioni che incidono sulla formazione della graduatoria determina la decadenza del diritto a beneficiare del contributo e la facoltà della CAPE di ripetere quanto già erogato.

L'eventuale successiva esclusione di un lavoratore collocato in graduatoria e che beneficia del contributo non comporta alcun adeguamento della graduatoria già formata che, quindi, in nessun caso è soggetta a scorrimento.